

# REGOLAMENTO ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA FONDAZIONE

Approvato dall'Assemblea  
nella seduta del 19.09.2017



FONDAZIONE  
CASSA RISPARMIO PERUGIA



---

# REGOLAMENTO ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA FONDAZIONE

## Art. 1 - Oggetto e premessa

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano le modalità ed i termini relativi:
  - a) alla nomina dei Soci;
  - b) alla costituzione ed al funzionamento dell'Assemblea della Fondazione;
  - c) alla designazione dei componenti del Comitato di Indirizzo di cui all'art. 10, comma 2 dello Statuto.
2. L'Assemblea dei Soci approva il proprio Regolamento interno in conformità alle competenze alla stessa attribuite dallo Statuto.

## Art. 2 - Commissione per la nomina dei Soci

1. Per gli adempimenti di cui all'art. 8 dello Statuto, l'Assemblea nomina una commissione per lo svolgimento delle procedure di nomina a Socio e per la valutazione delle eventuali cause di incompatibilità.
2. La Commissione è composta da un numero massimo di cinque membri, compreso il Presidente che la presiede se socio.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente presiederà la Commissione il Vice Presidente della Fondazione, se socio, o il componente della Commissione con maggiore anzianità di carica o, in caso di parità, il più anziano d'età.
4. I componenti della Commissione sono scelti dall'Assemblea fra i Soci, per quattro anni e sono rieleggibili.
5. La Commissione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Può assistere ai lavori della Commissione anche il Segretario Generale, su richiesta del Presidente.



### **Art. 3 - Accertamento e raccolta delle candidature**

1. Le candidature a Socio devono essere inviate, unitamente al curriculum vitae del candidato, e alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, alla Segreteria della Fondazione. Il curriculum vitae deve riportare le esperienze professionali del candidato, specialmente nei settori di intervento della Fondazione, ed essere accompagnato da una dichiarazione del candidato che attesti il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento.
2. Il possesso dei requisiti di onorabilità può essere attestato attraverso la produzione del certificato generale penale e dei carichi pendenti, ovvero di idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione ove consentito dalla normativa vigente.
3. La Segreteria istruisce le candidature verificando la completezza della documentazione inviata.
4. Le candidature pervenute alla Fondazione vengono sottoposte al vaglio della Commissione.

### **Art. 4 - Requisiti generali**

1. Possono essere nominati Soci della Fondazione coloro che:
  - a) abbiano piena capacità civile;
  - b) non abbiano liti pendenti con la Fondazione o con enti strumentali alla Fondazione, né abbiano cagionato danno alla Fondazione o ad enti strumentali alla Fondazione.

### **Art. 5 - Requisiti di onorabilità**

1. La carica di Socio della Fondazione non può essere ricoperta da coloro che:
  1. si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
  2. sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  3. sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari;
    - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;



- c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; ai quali è stata applicata, con sentenza definitiva su richiesta delle parti, una delle pene previste dalla lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dalla lettera e) nn. 1) e 2) non rilevano se inferiori ad un anno.

### **Art. 6 - Requisiti di professionalità**

1. I Soci della Fondazione devono essere in possesso di conoscenze ed esperienze maturate almeno per tre anni nell'ambito delle attività istituzionali della Fondazione, distinguendosi in modo particolare, ovvero essere esponenti di spicco della società civile.

### **Art. 7 - Modalità di elezione**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.8 dello statuto, una volta che la Segreteria abbia verificato la completezza e la correttezza delle candidature, ed il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità in capo ai candidati, il Presidente procede alla convocazione dell'assemblea per la nomina dei nuovi soci.

2. Per l'elezione dei Soci, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza più uno dei suoi componenti.

3. La votazione si svolge a scrutinio segreto a meno che l'Assemblea preliminarmente non deliberi di votare a scrutinio palese.

4. Il socio eletto deve accettare la carica entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della nomina.

### **Art. 8 - Cause di sospensione**

1. L'accettazione della carica di componente del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e di Segretario Generale, determina l'automatica sospensione della carica di Socio.

Il periodo di mandato svolto in altro organo della Fondazione non si computa agli effetti della determinazione della scadenza della qualifica di Socio.



## Art. 9 - Conflitto di interessi

1. I Soci che si trovino per qualsiasi ragione in una situazione di conflitto di interessi devono darne comunicazione all'Assemblea a astenersi dalle attività deliberative interessate dal conflitto. Identica comunicazione va effettuata nell'ipotesi di cui agli artt. 4, 5 e 6 del presente Regolamento.

## Art. 10 - Convocazione

1. L'Assemblea dei Soci, di norma, si riunisce presso la sede della Fondazione.
2. La convocazione, che è disposta dal Presidente o da chi ne fa le veci, deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione, degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché l'elenco di eventuali documenti messi a disposizione dei soci presso la Segreteria almeno due giorni lavorativi prima della riunione dell'organo.
3. Le proposte di cui all'art. 9 comma 1, lettera d) dello Statuto sono depositate in Segreteria almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione dell'organo.
4. L'avviso di convocazione è, di norma, comunicato ai soci almeno cinque giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica con rapporto di conferma.
5. In caso d'urgenza il termine di cui al precedente comma è ridotto a quarantotto ore e la convocazione può essere trasmessa anche mediante telegramma.
6. Qualora la convocazione venga richiesta da almeno un quarto dei soci, il Presidente provvede alla fissazione della riunione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, con le modalità ed i termini di cui al presente articolo.

## Art. 11 - Funzionamento

1. Il Presidente, in apertura di seduta, accerta preliminarmente la validità della riunione.
2. Il Presidente procede alla lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno, la cui trattazione prosegue nella successione stabilita nella convocazione, salva diversa volontà espressa dalla maggioranza dei presenti.



3. Ogni componente l'Assemblea dei Soci, anche in sede di riunione dell'organo, può chiedere l'esibizione di atti e documenti in possesso della Fondazione, afferenti alla materia oggetto di deliberazione.

4. L'Assemblea non può deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, salva l'unanime decisione della totalità dei componenti l'Assemblea.

5. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario Generale che lo sottoscrive unitamente al Presidente.

### **Art. 12 - Designazione dei componenti del Comitato di Indirizzo**

1. Ai fini di cui all'art. 9, comma 1, lett. b) dello Statuto, l'Assemblea nomina i dieci componenti del Comitato di Indirizzo di sua spettanza, su proposta del Presidente se socio, ovvero, se non è socio, su proposta di una Commissione di tre membri eletti fra i soci da parte dell'Assemblea medesima, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al titolo III dello Statuto medesimo, sulla base di una valutazione complessiva che tenga conto:

- a) dei *curricula* degli incarichi amministrativi, direttivi e di controllo, in enti pubblici o privati, anche con riferimento a fondazioni e ad onlus;
- b) dell'esperienze maturate in attività accademiche, imprenditoriali, professionali e manageriali;
- c) del titolo di studio e relativa attinenza ai settori ammessi;
- d) dell'onorificenze italiane e straniere;
- e) delle pubblicazioni in materie nelle quali si esplica l'attività della Fondazione;
- f) dell'anzianità di residenza nella provincia di Perugia.

2. Qualora il Comitato di Indirizzo richieda ulteriori nominativi perché quelli individuati in sede di rinnovo dell'organo non possano o non vogliano accettare la carica, ovvero perché alcuni componenti siano venuti meno prima della scadenza dalla carica, l'Assemblea provvede a norma del presente articolo e di quanto disposto dallo Statuto.

